

DICHIARAZIONE DI OSPITALITA'

COMUNICAZIONE DI OSPITALITA' DI CITTADINI STRANIERI SUL TERRITORIO COMUNALE in particolare UCRAINI

In questa drammatica situazione, nell'essere vicini alla popolazione ucraina presente sul nostro territorio e non, ricordiamo che, come previsto dalla normativa, è necessario informare gli Uffici Comunali in caso di ospitalità data a stranieri presenti sul nostro territorio, entro 48 ore dal loro arrivo.

Ai sensi dell'art. 7 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, "Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

Alla dichiarazione ([download modulo](#)) va **allegata la fotocopia del passaporto dello straniero**, se posseduto, in particolare delle pagine che riportano i dati anagrafici, il visto o il timbro d' ingresso.

L'Ufficio Demografico è a disposizione per ogni informazione 035/724316